

Spettabile Società/Associazione/Egr. Signori

Roma, 18 febbraio 2022

Inviata per via telematica

Oggetto: Commento alle misure fiscali della Legge di conversione, 17 dicembre 2021, n.215, del Decreto -legge 21 ottobre 2021, n. 146, collegato alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Spettabile Società/Associazione/Egr. Signori,

con la presente, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione un commento in merito alle misure fiscali introdotte dalla Legge di conversione, n. 215 del 2021, del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 20 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 21 dicembre 2021.

Prof. Avv. Massimiliano Giorgi
Avv. Gabriele Sepio
Dott. Maurizio Bernardo
Dott. Antonio Frediani
Dott. Luciano Forlani
Dott. Alessandro Buonocore

Avv. David De Castro
Avv. Marina Garone
Dott. Cristiano Maldera
Dott. Federico Neri
Avv. Gianpaolo Sbaraglia
Avv. Andrea Sbardella

Dott. Alessandro Capuano
Dott. Luca Coletti
Avv. Giovanna Chiarandà
Dott. Carmelo D'Angelo
Dott. Elisabetta Grasso
Avv. Ilaria Ioannone
Dott. Mariasole Iorio
Avv. Enrico Paternò Raddusa
Dott. Patrizio Persio
Dott. Giuseppina Pedriglieri
Rag. Vincenzo Pedriglieri
Avv. Jessica Pettinacci
Dott. Davide Salatino

of counsel
Prof. Avv. Raffaello Lupi
Dott. Lorenzo Barbone
Notaio Martina Manfredonia

Sommario

1	Art. 1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (modificato).....	3
2	Art. 1-bis. Proroga di termini per il versamento dell'Irap e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – Impi (nuovo).....	3
3	Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo tra il 1° settembre 2021 al 31 al 31 dicembre 2021.....	3
4	Art. 3-bis (nuovo) Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo.....	3
5	Art. 3-ter (nuovo) Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.....	4
6	Art 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale	4
7	Art. 5-ter (nuovo) Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate	6
8	Art. 5-quater (nuovo) Modifiche al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007	6
9	Art. 5-quinqies (nuovo) Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 6	
10	Art. 5-septies (nuovo) Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972	6
11	Art. 5-octies (nuovo) Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione	6
12	Art. 5-novies (nuovo) Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali.....	7
13	Art. 5-decies (nuovo) Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019	7
14	Art. 6 - Semplificazione della disciplina del patent box	7

1 Art. 1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (modificato)

In sede di conversione è stato modificato il termine ultimo, originariamente previsto al 30 novembre 2021, posticipato al **9 dicembre 2021**, per il versamento delle rate omesse della rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle da corrispondere negli anni 2020 e 2021 e (articoli 3 e 5, DI 119/2018; articolo 16-bis, DI 34/2019; articolo 1, comma 190, legge 145/2018).

In applicazione del comma 14-bis dello stesso articolo 3, DI 119/2008, si considera, altresì, tempestivo il pagamento se effettuato entro il 14 dicembre.

2 Art. 1-bis. Proroga dei termini per il versamento dell'Irap e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – Impi (nuovo)

Il comma 1 del nuovo articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che, in caso di errata applicazione delle disposizioni di esonero, di cui all'art. 24, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, l'importo dell'imposta Irap non versata (saldo 2019 e primo acconto 2020) è dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazione di sanzioni né interessi.

Appare opportuno sottolineare che, originariamente, il termine per il versamento dell'imposta, di cui sopra, era fissato al 30 novembre 2021.

Il successivo comma 2 prevede che, per l'anno d'imposta 2021, il versamento dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2021** direttamente allo Stato. Successivamente, quest'ultimo provvederà all'assegnazione delle somme spettanti ai Comuni interessati.

3 Art. 2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo tra il 1° settembre 2021 al 31 al 31 dicembre 2021.

In sede di conversione, è stato riconosciuto un termine più ampio per adempiere l'obbligo risultante dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

In particolare, si avranno a disposizione non più 150 giorni, come originariamente previsto, ma 180 per adempiere l'obbligo di cui sopra.

4 Art. 3-bis (nuovo) Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo

La disposizione in esame modifica l'art 12 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis.

Nel dettaglio, il nuovo comma 4-bis sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, vale a dire un mero documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento" e che non costituisce un atto di riscossione e non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva (Dossier 6 dicembre 2021).

Ad ogni modo, è poi stabilito il principio secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento sono direttamente impugnabili per vizi di notifica in determinate ipotesi.

In particolare, l'impugnazione è ammessa:

- qualora il debitore dimostri che dalla iscrizione al ruolo possa derivargli pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, Dlgs 50/2016;
- per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Tuttavia, occorre rilevare che la *ratio* della normativa consiste nel contrastare la proliferazione avvenuta nell'ambito di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19704/2015, con la quale era stata ritenuta ammissibile l'impugnazione delle cartelle e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario (in tal senso, si veda anche: Cass. 1302/2018; 7228/2020).

La disposizione in esame, diversamente da quanto sopra riportato, sembrerebbe sposare il principio di diritto sancito dalla Cassazione, con sentenza n. 22507/2019, secondo cui «l'estratto di ruolo è un atto **non impugnabile** sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l'eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato».

5 Art. 3-ter (nuovo) Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La disposizione in commento riconosce ai contribuenti la rimessione nei termini per i versamenti delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, originariamente in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, non eseguiti entro il 16 settembre 2020, ovvero il pagamento rateale entro il 16 dicembre 2020 come consentito dall'art 144, comma 2, del Decreto 34/2020.

Nel dettaglio, i versamenti, di cui sopra, possono essere effettuati entro il **16 dicembre 2021**, senza che sia prevista l'applicazione di sanzioni e interessi.

6 Art 5 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

In sede di conversione, la disposizione in esame è stata oggetto di diverse modifiche.

Nello specifico, particolare attenzione deve essere posta con riferimento al nuovo comma 12-bis, il quale differisce di un anno l'operatività dell'art. 2, comma 5-bis, D.lgs. n. 127/2015.

Tale ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022, i commercianti al dettaglio che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Ulteriormente introdotto, è il nuovo comma 12-ter che rinvia di un anno l'operatività dell'art. 2, comma 6-quater, del D.lgs. n. 127/2015.

Nel dettaglio, l'articolo sopra richiamato differisce, al 1° gennaio 2023, l'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Di nuova introduzione, il comma 12-quater, il quale modifica l'art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018.

In particolare, la disposizione in oggetto estende, al periodo d'imposta 2022, il divieto di fatturazione elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio, di cui all'art 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal proposito, i soggetti sopra menzionati dovranno continuare ad emettere fatture in formato cartaceo e trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, D.L. n. 199/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Si deve rilevare, inoltre, come in sede di conversione del decreto n. 146/2021, sia stata disposta l'abrogazione del comma 14, dell'art 5 del DL. n.146/2021, secondo cui i revisori legali fossero abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali, e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Di seguito, è possibile sottolineare l'introduzione del nuovo comma 14-bis, volto a modificare l'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972, in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Nel dettaglio, la novità riguarda la modifica dei soggetti legittimati all'utilizzo di detta modalità di assolvimento dell'imposta.

A tal proposito, i soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 (la società Poste italiane S.p.a.; le banche, le società di gestione del risparmio, le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società di intermediazione mobiliare; i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; le imprese di assicurazioni), entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell'imposta di bollo (originariamente era il 70%, passato al 75% nel 2008, all'85% nel 2009 e al 95% dall'anno successivo).

È stato, altresì, fissato a fine febbraio (originariamente fine gennaio) il termine per la presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo.

In fine, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stato posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile, anziché di febbraio.

Ulteriore novità è rappresentata dal nuovo comma 14-ter che modifica l'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015.

Nel dettaglio, in sede di conversione, il legislatore ha voluto posticipare al **1° luglio 2022**, anziché 1° gennaio 2022, l'abolizione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, da effettuare con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Di conseguenza, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui sopra sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Di seguito, l'attenzione deve essere ora posta al nuovo comma 14-quater, che aggiorna l'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 695/1996.

A tal proposito, è stato stabilito che l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, decorre dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a **5,164 milioni** e a **1,1 milioni di euro**, invece che dieci miliardi e a due miliardi di lire.

Successivamente, occorre passare all'esame del comma 14-quinquies, introdotto in sede di conversione, che prevede una norma di interpretazione autentica, quindi con efficacia retroattiva (art. 1, comma 2, L. n. 212/2000).

Dunque, tale disposizione prevede che il comma 83, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, si interpreta nel senso che: per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita (vanno moltiplicate per 1,50 euro nei comuni fino a 20mila abitanti e per 1 euro nei comuni con oltre 20mila abitanti; l'importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 800 euro).

In particolare, si precisa, inoltre, che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

In sede di conversione del decreto in commento, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, si è provveduto, con il nuovo comma 15-bis alla modifica dell'articolo 72, comma 1, del D.P.R. n.633/1972.

Nel dettaglio, sono state incluse tra le operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, realizzate nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, ad eccezione del caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.

Ad ogni modo, il novello comma 15-ter dispone che tale regime di non imponibilità ai fini IVA, sopra riportato, e il conseguente art. 60, lett. C), del D.P.R. n.633/1972, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021; per quelle già assoggettate a Iva prima dell'entrata in vigore della disposizione, si possono emettere note di variazione in diminuzione.

Tuttavia, in sede di conversione, con il comma **15-quater**, sono state disposte numerose modifiche in materia IVA, con l'intento di armonizzare la disciplina nazionale con quella comunitaria.

In particolare, occorre porre attenzione all'art. 4, commi da 4 a 8, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono escluse dal regime di non applicazione IVA: le cessioni di beni, prestazioni di servizi e le pubblicazioni, effettuate da determinati enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) nei confronti dei loro soci verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.

Altresì, sono escluse dal regime di non applicazione IVA le cessioni e le prestazioni effettuate dai partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche, nonché le somministrazioni di alimenti e bevande rese da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci.

Tuttavia, sono state introdotte ulteriori operazioni esenti IVA, ai sensi dell'art 10 del D.P.R. n.633/1972, a condizione che non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

Nel dettaglio sono esenti IVA le prestazioni e le cessioni a esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali, verso corrispettivi specifici, da taluni enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) nei confronti dei soci; le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dalle associazioni sportive dilettantistiche; le cessioni e prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche; le somministrazioni di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

Di seguito, il comma **15-quinquies** ha disposto che, in attesa della piena operatività del codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 65mila euro applicano, ai fini Iva, il regime forfetario disciplinato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014), che comporta, tra l'altro, la non applicazione del tributo, la non spettanza del diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti, l'esonero dal versamento dell'Iva e dalla presentazione della dichiarazione annuale.

A tal proposito, appare necessario ricordare che la L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) ha disposto all'art 1, comma 683, che le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

7 Art. 5-ter (nuovo) Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate

La disposizione in oggetto prevede che il controllo formale da parte dell'Amministrazione finanziaria non opererà sui dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.

Tuttavia, il controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate verrà esercitato con riferimento ai documenti relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

8 Art. 5-quater (nuovo) Modifiche al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007

La norma in commento dispone che, a decorrere al **1° gennaio 2022**, il divieto di trasferimento di denaro e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, è riferito alla cifra di **mille euro**, anziché due mila euro.

9 Art. 5-quinquies (nuovo) Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

L'art. 4, comma 1-ter, del D.lgs. n. 23/2011, ha disposto che il gestore della struttura recettiva assume la qualifica di soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritti di rivalsa sui soggetti passivi, definendo inoltre la relativa disciplina sanzionatoria.

In particolare, Il legislatore, attraverso l'art 5-quinquies, in quanto norma di interpretazione autentica, intende che detta disciplina sanzionatoria sia applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

10 Art. 5-septies (nuovo) Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

In materia di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, l'articolo in commento dispone che non rientrano più tra le prestazioni non imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore; dal titolare del regime di transito; dall'importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore di servizi:

- per i servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- al trasporto di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- per servizi relativi a operazioni doganali.

Il legislatore con tale disposizione ha voluto adeguarsi ad una pronuncia della giurisprudenza europea, del 29 giugno 2017, causa C-288/16, con la quale la Corte di Giustizia ha statuito l'assoggettabilità, ai fini IVA, dei servizi di beni.

Ad ogni modo, tale modifica entrerà in vigore a decorre dal **1° gennaio 2022**; facendo comunque salvi i comportamenti degli operatori che, precedentemente a tale data, si sono già adeguati alla sentenza dei giudici unionali applicando l'Iva in fattura alle prestazioni rese e, conseguentemente, detraendo l'imposta assolta sugli acquisti.

11 Art. 5-octies (nuovo) Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione

Il pagamento delle somme dovute dall'Agente della riscossione a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, deve avvenire esclusivamente con accredito su conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario.

La struttura territoriale dell'agente della riscossione competente ad erogare il pagamento delle somme di cui sopra, deve essere indicata con nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ad ogni modo, il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

A ben vedere, è opportuno precisare che tale disposizione si applica alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 215/2021, vale a dire dal 21 dicembre 2021.

12 Art. 5-novies (nuovo) Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali

Gli operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici tracciabili, per i quali dal 1° luglio 2020 spetta un credito d'imposta sulle commissioni addebitate (articolo 22, DL 124/2019), trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., le informazioni necessarie, al fine di controllare la spettanza del credito d'imposta, ossia quelli identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione e l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con quegli strumenti.

13 Art. 5-decies (nuovo) Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019

La disposizione in esame prevede che, ai fini IMU, qualora componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Pertanto, il legislatore, con tale disposizione, ha voluto superare l'interpretazione fornita dal Mef con la circolare n. 3/2012, par. 6, nella quale è stato affermato che la limitazione dell'esenzione a un solo immobile non si applica nel caso in cui le due case siano ubicate in comuni diversi.

14 Art. 6 - Semplificazione della disciplina del patent box

In sede di conversione del decreto n.146/2021, non sono state apportare importanti modifiche alla disciplina del nuovo Patent Box.

D'altro canto, è opportuno rilevare come i commi da 10 a 11, dell'art. 1, della L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) hanno introdotto alcuni ritocchi, non irrilevanti, alla disciplina del nuovo Patent box, di cui all'art 6 del D.L. n. 146/2021.

Nel dettaglio, il comma 10, dell'art. 1, L. n. 234/2021, modifica l'ambito oggettivo dell'agevolazione in commento, disciplinato dal comma 3, dell'art 6, del D.L. n. 146/2021.

A tal proposito, suddetto comma prevede la maggiorazione del **110%** (anziché del 90% come inizialmente previsto dal comma 3, dell'art 6, del D.L. n. 146/2021) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa

In altri termini, la norma consente l'incremento del 110% dell'importo deducibile per le spese di ricerca e sviluppo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

A tal fine, va quindi rilevato che il legislatore ha nuovamente escluso i **marchi d'impresa** dai beni oggetto di agevolazione, non mancando poi che l'esclusione, in tal caso, riguarda anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tuttavia, sempre il medesimo comma 10 dell'art 1, della Legge di Bilancio 2022, ha modificato il comma 8 dell'art 6, del D.L. n. 146/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 8 specifica che le disposizioni del nuovo regime agevolativo in commento trovano applicazione per le opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e ai successivi periodi d'imposta.

Ulteriore novità introdotta dal comma 10 dell'art 1 è l'abrogazione del comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 146/2021.

A tal proposito, è bene ricordare che il comma 9 dell'art. 6 del collegato fiscale prevedeva la non cumulabilità del nuovo patent box, per l'intera durata dell'opzione in relazione ai medesimi costi, con il credito d'imposta ricerca e sviluppo, di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Il comma 10 dell'art 1 della L. n. 234/2021 ha, altresì, provveduto a modificare il comma 10 dell'art 6 del decreto n. 146/2021, il quale aveva posto non pochi problemi relativamente a chi volesse esercitare la vecchia disciplina di patent box per il periodo d'imposta 2020.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 dell'art 6 del collegato fiscale dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto n. 146/2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le

opzioni relative al regime di patent box originario e di patent box autoliquidato, previste, rispettivamente dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Ad ogni modo, i soggetti che abbiano già esercitato o che esercitino opzioni di patent box originario, ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014, afferenti ai periodi d'imposta **antecedenti** al 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime del nuovo patent box, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, i soggetti, che abbiano già esercitato l'opzione relativa al vecchio regime di patent box e che abbiano, inoltre, avviato la procedura di *ruling*, al fine di concludere l'accordo finanziario con l'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n.600/1973, o che abbiano già presentato istanza di rinnovo e sottoscritto l'accordo finanziario con l'Agenzia delle Entrate, a conclusione della procedura di *ruling*, o ancora che abbiano esercitato opzione di patent box autoliquidato, non potranno beneficiare del nuovo regime di patent box.

Di seguito, va sottolineato che il comma 10 dell'art 1, L. n 234/2021, ha previsto l'introduzione del comma 10-bis, all'art 6 del D.L. n. 146/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10-bis stabilisce che, qualora in uno o più periodi d'imposta siano state sostenute spese di ricerca e sviluppo per la **creazione** dei beni agevolabili, di cui al comma 3 dell'art 6 del D.L. n. 146/2021, il contribuente potrà usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il bene intangibile ottiene un titolo di privativa industriale.

Ad ogni modo, non potrà applicarsi la maggiorazione del 110% per le spese sostenute per la creazione di un bene immateriale, qualora queste sia intervenute più di 8 periodi d'imposta prima a quello in cui il bene intangibile ottiene il diritto di privativa industriale.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studio E-IUS